

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'[articolo 23](#), nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'[articolo 35](#), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'[articolo 46, comma 1](#), che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#) e fino a un milione di euro (*rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro*), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'[articolo 31, comma 9](#).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Approvazione Progetto definitivo – esecutivo inerenti i Lavori di “Ricostruzione della Palestra a servizio dell’Edificio Scolastico sito in Contrada Frazzucchi”,

☐ come si evince dal Verbale di Verifica e Validazione del progetto definitivo-esecutivo, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire tutte le approvazioni e le autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; "

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Verity A

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'[articolo 23, comma 7](#), solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze **impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. **"leggere la delibera di approvazione della Perizia di Variante"** Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in



parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2.

(Nel nostro caso il presunto danno è di €. 30.207,38 + questa variazione)

Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)

(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)

Art. 70. Modifiche all'[articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per contratto, anche" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.";

d) al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: "servizi e forniture" sono inserite le seguenti: ", nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione N. 52

Data 19/07/2018

Oggetto: *Approvazione della perizia di variante
suppletiva in corso d'opera inerente i lavori di
"Ricostruzione della palestra a servizio
dell'edificio scolastico sito in c.da Frazzucchi"*

".....La perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per **fatti imprevedibili** e per risolvere aspetti di dettaglio per le seguenti ragioni:

I fatti imprevedibili in fase di progettazione che hanno necessitato l'esecuzione di quantità di lavorazioni superiori a quelli previsti sono:

- le demolizioni in quanto sono stati ritrovati affioramenti di massi, travi di fondazione e spessori di pavimentazione superiori di 154,65 mc;

- scavo di sbancamento dell'area di sedime della palestra. Per quanto concerne questa lavorazione si evidenzia che a causa della friabilità del terreno superficiale si è dovuto procedere, per poter lavorare in sicurezza, a realizzare un'inclinazione della scarpata maggiore rispetto a quella prevista in progetto che ha comportato un'eccedenza rispetto alle previsioni di mc 95,55 benchè la quota finale di scavo sia stata inferiore a quella progettuale.

- Aumento delle quantità per recinzioni per delimitazione aree di cantiere e ponteggi necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, in armonia ai vari layout di cantiere.

- La maggiorazione di lavorazioni hanno comportato pure il conseguenziale aumento del trasporto e accesso in discarica, il quantitativo delle demolizioni della pavimentazione stradale, delle caditoie e tubazioni di raccolta delle acque piovane.

- Altre esigenze sono scaturite per risolvere aspetti di dettaglio nella realizzazione dell'opera come:

☐ la collocazione di piastre di ancoraggio tra False colonne e traversi;



- 7 sollevare da terra le false colonne con relativo ancoraggio alla struttura;
- 7 proteggere le false colonne con impregnante per le parti a contatto con la muratura in laterizio;
- 7 prevedere l'ancoraggio dei pilastri in legno con calcestruzzo strutturale antiritiro anziché con calcestruzzo della pavimentazione industriale.
- 7 Prevedere le viti di fissaggio per legno per migliorare l'ancoraggio del pacchetto coibentante della copertura alla struttura in legno.
- 7 Al fine di contenere i costi complessivi delle lavorazioni si è proceduto inoltre a sostituire la parete in cartongesso prevista negli spogliatoi con rete parapalloni.

.....”

DOMANDE

- 1 IL PROGETTO ESECUTIVO HA CONSIDERATO LA RELAZIONE GEOLOGICA? Se sì allora il conto non torna;
- 2 Il Responsabile del Procedimento, nel nostro caso Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza nonché Responsabile dei Lavori, può VALIDARE il progetto?

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

- 9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
- 9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
- Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.
- L'art. 26 comma 7 recita: Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

- 3 ~~Ci troviamo di fronte ad un ERRORE PROGETTUALE?~~, quindi il danno alla stazione appaltante deve essere pagato dal progettista a mezzo della sua polizza assicurativa?
- 4 ~~Deve essere pagato dal RUP che ha validato il progetto?~~

Io da Consigliere non so rispondere pertanto chiedo al Responsabile dell'Anticorruzione Comunale di inviare gli atti relativi al punto all'ordine del giorno all'Autorità Nazionale Anticorruzione che ci conforterà con un suo autorevole parere.

Voto contro perché non posso essere responsabile di un eventuale danno al comune.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
DEL GRUPPO "DIVENTERÀ BELLISSIMO"

